



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
IL COMMISSARIO DELEGATO
(ORDINANZA C.D. P.C. n. 630 del 3 febbraio 2020)

Decreto

n. 14/2020

Oggetto: : Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; Contratto per il servizio di confezionamento mascherine chirurgiche. Scelta del contraente ex art.63 del d.Lgs.50/2016: Cosertec s.r.l. con sede legale in Genova via De Marini 53 Partita IVA n 02637870995 A misura €. 125.000,00 oneri fiscali esclusi. CIG 8267309F32

IL Soggetto Attuatore

VISTI:

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, "Codice della Protezione Civile";

la delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'o.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della o.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

VISTI ALTRESI':

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2020 avente ad oggetto "Razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID - 19";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, avente ad oggetto "Razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID - 19"

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabilisull'intero territorio nazionale”;

il d.l. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19” e, in particolare, l'art. 35, il quale esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendo l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 emanato allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della patologia da COVID-19, nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Novara, Venezia, Asti, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli e Alessandria;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , recante “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario ed agli artt. 3 e 6 attribuisce ulteriori poteri agli enti ed alle autorità pubbliche per far fronte all'emergenza nazionale;

RILEVATO CHE:

sono disponibili 2.000.000 di mascherine chirurgiche che la Regione Liguria intende distribuire gratuitamente alla popolazione ligure, quale misura per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

connota carattere di indifferibilità ed urgenza provvedere affinché le stesse siano opportunamente confezionate in buste contenenti ciascuna 2 mascherine per un totale di 1.000.000 di confezioni;

Sono in corso di trasferimento da parte di Regione Liguria sulla contabilità speciale 6192 erogazioni liberali per un importo pari a circa €. 800.000,00 che coprono pertanto l'importo del presente appalto;

per le attività di cui sopra il Soggetto attuatore può avvalersi delle procedure di cui all'art. 63 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 giusta deroga ex art. 3 comma 2 dell'o.C.D.P.C. 630/2020;

ATTESO CHE:

Liguria Digitale ha avviato un indagine di mercato individuando la ditta Cosertec srl con sede legale a Genova;

Cosertec S.r.l si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di che trattasi ed ha fatto pervenire in data 3 aprile 2020 la propria offerta quantificata, a misura, in € 0,1250 a confezione (2 mascherine per ogni confezione) comprensiva di buste e logo per un totale di € 125.000,00 alle condizioni di seguito indicate:

- il confezionamento avverrà nella loro sede di via Ferri 40 in ambiente sanificato e rispondente alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro:

- le confezioni saranno disponibili entro 10 giorni dalla data del ricevimento delle mascherine;
- la società si rende altresì disponibile a provvedere alla distribuzione sul territorio regionale;

la proposta in argomento risulta congrua anche in relazione ad altra offerta ricevuta;

il R.U.P. del presente affidamento è la dr.ssa Cecilia Brescianini;

il R.U.P. in fase di esecuzione è la sigra Cristina Bozzano ;

DATO ATTO CHE:

gli oneri derivanti da quanto in argomento sono da intendersi congrui e quantificati, a misura, in Euro 125.000,00 (oltre IVA 22% ed incentivi ex art. 113 del D.lgs 50/2016 quantificati in € 2.500,00);

in ragione di quanto precede agli oneri complessivi derivanti dall'esecuzione del presente provvedimento e pari ad € 155.000,00 si farà fronte mediante le risorse di cui alla contabilità speciale 6192 come integrati dalle erogazioni liberali in corso di trasferimento da parte della Regione Liguria ;

il CIG della presente procedura è: (8267309F32); il Codice Univoco è M6WHM6.

RITENUTO di approvare l'offerta pervenuta dalla Società Cosertec srl con sede legale in Genova Via De Marini per il servizio di impacchettamento mascherine chirurgiche da distribuire gratuitamente alla popolazione quale misura in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:

1. l'indifferibilità ed urgenza di provvedere all'affidamento di un servizio di confezionamento mascherine chirurgiche in pacchetti da distribuire alla popolazione ligure;
2. di approvare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 del d. Lgs. 50/2016 - come derogato dall'art. 3 della o.C.D.P.C. 630/2020 - per l'affidamento del servizio come in premessa determinato;
3. di affidare alla Cosertec s.r.l. con sede legale Genova Via De Marini 53 Partita I.V.A 02637870995 il servizio di confezionamento mascherine chirurgiche (2 mascherine a confezione) da distribuire alla popolazione ligure , quale misura in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
4. di dare atto che per le prestazioni di cui al punto 3 verrà riconosciuto a Cosertec s.r.l. un importo di euro 125.000,00 (oltre IVA 22%);
5. di stabilire che il corrispettivo di cui al punto 4 verrà corrisposto al prestatore del servizio dietro presentazione di fattura elettronica, previa verifica di rispondenza del servizio effettuato da parte del R.U.P.;
6. di dare atto delle risorse destinate agli incentivi come determinati dall' art. 113 del d.lgs. 50/2016 per un importo pari a € 2.500,00;

7. di dare atto che agli oneri complessivi del presente affidamento, pari ad euro 155.000,00 si farà fronte mediante le risorse di cui alla contabilità speciale 6192;
8. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale.

MANDA

Copia del presente atto:


- A. Cosertec s.r.l
- B. al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Genova, 6 aprile 2020

Il Soggetto Attuatore

Giovanni Toti



Contratto per servizio di confezionamento mascherine chirurgiche

Il giornodel mese.....dell'anno.....

Tra Cosertec s.r.l. con sede legale in Genova Via De Marini 53 Partita I.V.A. n. 02637870995 nella persona del Legale Rappresentante Sig.

e

Il Soggetto Attuatore ex art. 1 comma 1 della o.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020, C.F. 95217750108 in persona del presidente della Regione Liguria – Giovanni Toti in quanto infra debitamente autorizzato;

PREMESSO CHE

- Con delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 sono stati stabiliti i primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- con il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile – coordinatore interventi ai sensi dell’o.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 della o.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
- con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono state previste, tra l’altro, misure per potenziare la capacità di intervento del Settore Sanitario;
- sono disponibili 2.000.000 di mascherine chirurgiche che la Regione intende distribuire gratuitamente alla popolazione ligure, quale misura per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- si rende necessario che le stesse siano opportunamente confezionate in buste sigillate contenenti ciascuna 2 mascherine per un totale di 1.000.000 di confezioni;
- la società Cosertec s.r.l. si è resa disponibile ad effettuare tale attività di confezionamenti;

concordano e stipulano quanto segue:

Art 1 Oggetto dell'appalto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

1.1 Il presente contratto ha ad oggetto l'espletamento del servizio di confezionamento di mascherine chirurgiche da distribuire gratuitamente alla popolazione ligure;

1.2 Cosertec. S.r.l. si impegna a garantire il servizio diche trattasi come di seguito indicato:

- il confezionamento avverrà nella loro sede di via Ferri 40 in ambiente sanificato e rispondente alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
- le confezioni saranno disponibili entro 10 giorni dalla data del ricevimento delle mascherine;
- la società si rende altresì disponibile a provvedere alla distribuzione sul territorio regionale;

Art. 2 Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti

Art. 3 Ammontare del contratto

3.1 Il corrispettivo per il servizio di cui al punto 1.1. del presente contratto è determinato, a misura nell'importo di Euro 0,1250 a confezione (2 mascherine per ogni confezione) Iva esclusa (CIG 8267309f32).

3.2 eventuali prestazioni aggiuntive che si rendessero necessarie saranno preventivamente concordate tra le parti;

Art. 4 Termini per l'esecuzione del contratto

Il presente contratto ha durata di trenta giorni dalla data di approvazione ed è rinnovabile previa accettazione espressa delle parti a pari condizioni;

Art. 5 Comunicazioni Responsabile del contratto

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite (i) lettera raccomandata a. r., o posta elettronica certificata o posta elettronica con conferma di lettura alla Parte interessata all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle Parti all'altra:

(A) Se a: Soggetto Attuatore ex o.C.D.P.C. 630/2020;

Piazza De Ferrari, 1

Genova

Tel: 010 54851

Email: vicedir.ambiente@regione.liguria.it

Email Pec: covid19liguria@cert.regione.liguria.it

(B) Se Cosertec s.r.l:

Via De Marini 53

16149 Genova - Italia

Tel

Fax:

Email: cavanna@cosertec.it

Email Pec:

L'Appaltatore nomina come referente unico dell'esecuzione del contratto, a cui il committente può fare riferimento per ogni problematica relativa all'esecuzione del contratto stesso, la Sig.ra Paola Cavanna cell 3313303921 mail: cavanna@cosertec.it in caso di assenza o sostituzione del responsabile, l'Appaltatore deve immediatamente comunicare il nominativo di un nuovo incaricato. Il responsabile deve essere reperibile durante il normale orario d'ufficio.

Art. 6 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Commissario Delegato effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore.

Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto Banca _____ – Codice IBAN _____, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. La persona abilitata a operare sui suddetti conti bancari è: il sig. _____, _____, nato a _____ il _____ – C.F. _____.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L'affidatario medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Commissario eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo

Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, l'Appaltatore deve altresì trasmettere al Committente, prima dell'inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per l'esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo 18.4.2016 n.50 non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.

Art. 8 Polizza assicurativa R.C.T.

L'Appaltatore ha consegnato alla Struttura Commissariale la seguente documentazione:

Copia di assicurazione R.C.T. per danni a terze persone, cose o animali derivanti per gli importi indicati - Numero

Art. 9 Fatturazione e modalità di pagamento

E' d'obbligo l'utilizzo della fatturazione elettronica sulla quale dovrà essere riportato il Codice Univoco M6WHM6 Trova altresì applicazione lo split payment ai sensi dell'art.17-ter del DP.R.633/72. La liquidazione delle fatture è effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Art. 10 Pagamenti in acconto e a saldo

La Stazione Appaltante liquiderà i servizi oggetto del presente contratto in esito a relazione trasmessa da Cosertec s.r.l. riportante l'attività resa approvata dalla Stazione Appaltante medesima;

Art. 11 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e di saldo

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa, rispetto ai termini previsti dall'art. 113bis del d.Lgs.50/2016 e nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo medesimo.

Art. 12 Subappalto

È consentito il subappalto nei modi e nei termini previsti dall'articolo 105 del decreto legislativo 18.4.2016 n.50.

Art. 13 Recesso

Il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- (1) giusta causa;
- (2) reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

Art. 14 Tutela dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 del 27.4.2016 i dati personali, acquisiti durante lo svolgimento della gara d'appalto e l'esecuzione del relativo servizio, saranno raccolti presso l'Ufficio del Commissario Delegato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al suddetto procedimento.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di rilasciare specifica dichiarazione o documenti di impegno a:

1. operare il trattamento di dati personali di proprietà del Soggetto Attuatore ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
2. adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal suddetto regolamento per la protezione dei dati personali;

3. relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate – anche mediante eventuali questionari e liste di controllo – e ad informare immediatamente l'Ufficio del Soggetto Attuatore, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ufficio del Commissario, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all' Ufficio del Commissario Delegato.

Art. 15 Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno di competenza del Giudice ordinario – Foro competente Roma

Art. 16 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto è registrabile in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto: